



INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO NAUTICO E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI NAUTICHE

Art. 2

All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera m-quater) e' sostituita dalla seguente: «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi, e si sia messo immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria». All'articolo 381, comma 2, lettera m-quinquies), del codice di procedura penale, dopo le parole: «lesioni colpose stradali» sono inserite le seguenti: «o nautiche».

Versione in vigore dal 10 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche
Estremi	Legge 26 settembre 2023, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/introduzione-del-reato-di-omicidio-nautico-e-del-reato-di-lesioni/art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it